

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 1712 e 1434-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE FORTE)

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993,
n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in
materia tributaria (n. 1712)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1993

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Semplificazione e riduzione degli adempimenti
dei contribuenti (n. 1434)

d'iniziativa dei senatori VISCO, CHIARANTE, GAROFALO, BRINA,
LONDEI, PELLEGRINO, BARBIERI, BORRONI, PELLEGGATTI, PIE-
RANI e SPOSETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1993

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 1712*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	5
della 2 ^a Commissione permanente	»	6
della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Emendamenti proposti dalla Commissione al disegno di legge n. 1712	»	8
Disegno di legge n. 1712	»	10
Testo del decreto-legge	»	11
Disegno di legge n. 1434	»	33

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 503 del 1993, di cui il disegno di legge n. 1712 reca la conversione in legge, cerca di dare una prima risposta al problema, aggravatosi progressivamente negli anni, della complessità della normativa tributaria, sottolineata con particolare vigore polemico in occasione della presentazione nel 1993 delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 1992. Proprio in risposta alle esigenze di semplificazione manifestate diffusamente, il Governo fin dal dicembre 1992 aveva presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2046, il quale era diretto principalmente ad introdurre semplificazioni di adempimenti formali, ed aveva altresì il pregio di avviare alcune semplificazioni sostanziali, finalizzate a rendere meno complessa la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (come ad esempio, nel caso degli oneri deducibili e delle detrazioni, nonché dei redditi dei fabbricati). Tale disegno di legge è stato abbinato con il complesso di proposte presentate dai deputati, riguardanti in particolare lo «Statuto» dei contribuenti, e l'esame presso la Commissione finanze della Camera si è concluso con l'approvazione di un testo coordinato, che tuttavia l'Assemblea non è riuscita ad esaminare in tempo utile per la predisposizione dei nuovi modelli 730 e 740 relativi alla prossima dichiarazione dei redditi.

Al fine di non vanificare il lavoro svolto, costringendo i contribuenti a presentare nel 1994 le dichiarazioni dei redditi sugli stessi modelli così criticati nel maggio scorso, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 503 del 1993, di cui, come si è detto, il provvedimento in esame reca la conversione. Esso è stato esaminato da parte della 6^a Commissione permanente congiuntamente con il disegno di legge n. 1434, dei senatori Visco ed altri, per il quale è stato proposto l'assorbimento nel disegno di legge governativo al termine dell'esame in sede referente.

Le principali novità del citato disegno di legge n. 1712, di conversione del decreto-legge n. 503, riguardano: 1) la riduzione del numero dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, esonerandosi i contribuenti non obbligati alla tenuta di scritture contabili e quelli non tenuti al pagamento dell'ILOR, i quali possono fruire di detrazioni che assorbono per intero l'imposta dovuta, nonché i lavoratori dipendenti che non possiedono altri redditi e che hanno percepito nell'anno arretrati e/o indennità di fine rapporto, ovvero che nel corso dell'anno hanno intrattenuto precedenti rapporti di lavoro (in tal modo, nel 1994 le dichiarazioni si riducono di 4,5 milioni, passando dagli attuali 19,5 a 15 milioni, anche considerando la norma contenuta nel provvedimento collegato alla finanziaria che esonera dalla dichiarazione dei redditi i lavoratori dipendenti titolari di reddito di fabbricato da abitazione principale non superiore ad 1 milione di lire); 2) l'eliminazione del prospetto dati e notizie particolari, dell'attestazione dei familiari a carico e della copia per il comune; 3) l'eliminazione dell'obbligo di allegare la documentazione probatoria riguardante gli oneri deducibili dal reddito e dall'imposta complessivi, le certificazioni comprovanti le ritenute alla fonte subite e gli attestati di versamento delle imposte.

Particolare apprezzamento va espresso per l'eliminazione del prospetto dati e notizie particolari, in quanto ciò non implica la rinuncia allo strumento del «reddito-metro», ma anzi potrà comportare l'utilizzo più corretto dello strumento stesso, ad esempio attraverso l'invio di questionari a determinati contribuenti, e nello stesso tempo porrà fine all'utilizzo in modo riduttivo ed anche distorsivo degli indici di capacità contributiva.

Le nuove disposizioni riguardano poi le modalità e i termini di presentazione della

dichiarazione dei redditi, termini che sono prorogati al 30 giugno di ciascun anno; i versamenti invece devono essere eseguiti dal 1° al 31 maggio, ovvero entro il 20 giugno con una soprattassa dello 0,50 per cento e nei 3 giorni successivi al 20 giugno con una soprattassa del 3 per cento.

Particolare menzione merita la razionalizzazione della normativa riguardante gli oneri deducibili, tra i quali si è inserito anche il credito di imposta connesso alla modifica delle rendite catastali; tra gli oneri per i quali spetta una detrazione di imposta vanno segnalati gli interessi su mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per i quali interessi si prevede la decadenza dal beneficio nel caso in cui venga meno il requisito dell'abitazione a titolo principale, non tenendosi tuttavia conto delle variazioni della dimora abituale per motivi di lavoro. Molto opportuna è poi la semplificazione del meccanismo di computo delle detrazioni, essendosi previsto che la detrazione venga sempre calcolata applicando all'onere sostenuto la sola aliquota del 27 per cento.

La 6ª Commissione, registrando una larghissima convergenza, ha condiviso il contenuto del provvedimento governativo, limitandosi ad accogliere poche proposte emendative tra le quali segnalo quella volta a riformulare il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di «ravve-

dimento operoso» ai fini IVA. Tale emendamento è volto infatti a precisare che le disposizioni in esso contenute si applicano allorquando la violazione non sia già stata constatata e non siano comunque iniziate ispezioni e verifiche; esso esclude poi, nei limiti delle regolarizzazioni effettuate, la punibilità per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni dalla legge n. 516 del 1982. Quest'ultima disposizione merita una particolare sottolineatura, in quanto essa potrebbe consentire una migliore attuazione della normativa in materia di «ravvedimento operoso», risultata finora di scarsa efficacia nel recupero dell'evasione, soprattutto se saranno meglio chiariti l'ambito di applicazione temporale della indicata depenalizzazione e la efficacia di quest'ultima rispetto ai connessi reati di natura societaria.

In conclusione, essendo il relatore disponibile ad accogliere ulteriori osservazioni e suggerimenti per il perfezionamento del testo, su conforme mandato conferitogli dalla 6ª Commissione, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1712 e degli emendamenti proposti dalla Commissione stessa, con l'assorbimento del disegno di legge n. 1434. La rapida conversione del decreto-legge consentirà di raggiungere un importante obiettivo: quello di dare certezze ai contribuenti in relazione ad istanze di semplificazione degli adempimenti tributari profondamente sentite.

FORTE, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

sul disegno di legge n. 1712

15 dicembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: DI LEMBO)

sul disegno di legge n. 1712

21 dicembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

sul disegno di legge n. 1712

21 dicembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

sugli emendamenti al disegno di legge n. 1712

12 gennaio 1994

La Commissione, esaminati gli emendamenti pervenuti, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1, sostituire le parole da: «della comunicazione» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «delle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni».

1.4

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 48 il primo comma è sostituito dal seguente: "Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti, le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura: a) del 5 per cento; b) del 20 per cento; c) del 40 per cento; d) del 60 per cento, ove la regolarizzazione avvenga, rispettivamente: a) entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; b) entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; c) entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo; d) entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivamente: a) ad un quinto; b) alla metà; c) ai due terzi; d) ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati: a) entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; b) entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; c) entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; d) entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificata-

mente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano semprechè la violazione non sia già stata constatata e che comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516", e successive modificazioni».

1.5

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Abrogazione del quarto comma dell'articolo 7
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745)*

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è abrogato».

6.0.1

DISEGNO DI LEGGE N. 1712

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

Decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993.

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Dichiarazione dei redditi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico»;

2) nel quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che

non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui al primo comma dell'articolo 8, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. - (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). - 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui al successivo articolo 8.»;

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta nonché i documenti probatori dei versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere e i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui al successivo articolo 8.

2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo.»;

f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: «e terzo» sono soppresse;

g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, le parole: «pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «relativi agli emolumenti erogati nell'anno»;

2) il terzo comma è abrogato;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.»;

4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.»;

h) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis. - (Certificazioni dei sostituti di imposta). - 1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo. Il certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.

3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati.

4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico.

5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro 30 giorni dalla data di cessazione.»;

i) all'articolo 8, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.»;

l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «tra il 1° maggio e il 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno»;

2) nel quinto comma, le parole: «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio»;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.»;

2) i commi quinto e sesto sono abrogati;

n) all'articolo 23, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis che lo stesso dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.»;

o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico.»;

2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma.»;

p) all'articolo 36-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.»;

2) al secondo comma, le lettere b), c), d), ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c);

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.»;

q) all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: «in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al

secondo e terzo comma dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera *n*) è aggiunta la seguente: «*n-bis*) somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo»;

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «Per i redditi indicati alle lettere da *a*) a *f*) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere da *g*) a *n*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per i redditi indicati alle lettere da *d*) a *f*) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da *g*) a *n-bis*)»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.»;

c) all'articolo 18, nel comma 1, primo periodo, le parole: «per i redditi indicati alla lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere *b* e *n-bis*)»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera *n-bis*) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato.»;

b) all'articolo 30, primo comma, e all'articolo 33, primo comma, lettera *b*), le parole: «termine stabilito per la presentazione della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «5 marzo di ciascun anno».

4. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è fissato al 15 dicembre 1993.*

5. Il certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli

emolumenti erogati nell'anno 1993 può essere consegnato agli interessati entro il 20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformità ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

6. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati.

7. Le disposizioni del comma 1, lettera *p*), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera *q*), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2, lettere *a*) e *c*), si applicano alle somme conseguite a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2, lettera *b*), si applicano per i redditi percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Oneri deducibili)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10. - (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

2. Le spese di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

3. Gli oneri di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.»;

b) all'articolo 21 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* del comma 1 dell'articolo 10.»;

c) all'articolo 65, comma 2, lettera *a)*, le parole: «nonchè i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera *g)* dell'articolo 10»; nello stesso comma dopo la lettera *c-bis)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.»

d) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110. - (*Oneri deducibili*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f), e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.»;

f) all'articolo 113, comma 2, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.»;

g) all'articolo 114, comma 1, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo».

2. All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta, fino a concorrenza del reddito della unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.»;

b) nel comma 3 le parole: «da cui si applica la riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «da cui si applica la deduzione».

3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il

quinto periodo è sostituito dai seguenti: «In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4. L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono abrogati.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

(Detrazioni d'imposta)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis»;

b) all'articolo 12, comma 4, le parole da: «al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «al lordo degli oneri deducibili. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia»;

c) all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

a) lire 189.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 7.600.000;

b) lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.600.000 ma non a lire 7.700.000;

c) lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.700.000 ma non a lire 7.800.000»;

3) il comma 5 è abrogato;

e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: «Art. 13-bis. - (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni;

b) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

c) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

d) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti nonchè la parte che eccede lire 500 mila delle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b). Tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie, anche se prodotte in serie. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui

versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;

f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

g) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando una aliquota non superiore al 27 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

h) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

i) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente

riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

2. Per gli oneri indicati alle lettere d), f) e g) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera g), il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere b), c), h), i) e l) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.»;

f) all'articolo 21 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), c), h), i) e l) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.»;

g) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente: «Art. 110-bis. - (Detrazione d'imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), b), c), h), i), e l) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli

oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato.»;

h) all'articolo 113 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere *b)*, *c)*, *h)*, *i)*, e *l)* del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo.»;

i) all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere *b)*, *c)*, *h)*, *i)*, e *l)* del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, terzo periodo».

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera *a)* del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta».

3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera *e)*, del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera *m)*, secondo periodo.

4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)* del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.

5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta, contenuti in disposizioni

legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 13-bis dello stesso testo unico.

6. Nell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente».

7. Le disposizioni dei commi 1 e 6 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera e), del presente articolo, si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.

(Redditi dei fabbricati)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) nel comma 3, il secondo periodo è abrogato;

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui

all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.»;

c) all'articolo 34, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.»;

d) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: «Art. 38. - (*Unità immobiliari non locate*). - 1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.»;

e) all'articolo 129, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento».

2. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si intende nel senso che devono essere comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfetaria del 10 per cento. Le spese documentate non dedotte ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, il comma 4-*ter* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

(Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati)

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 4, secondo periodo, e 9, secondo periodo, le parole da: «destinazione dell'8 per mille» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.»;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973.»;

c) il comma 23 è sostituito dal seguente: «23. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce» e, nel terzo periodo, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «entro il mese di febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di marzo»;

c) all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;

d) all'articolo 2, comma 7, le parole: «ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20

maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,»;

e) all'articolo 3, comma 3, le parole: «Entro il mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia»;

f) all'articolo 3, comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.»;

g) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati;

h) all'articolo 3, il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento.»;

i) all'articolo 3 il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce.»;

j) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «nei termini e con le modalità previste nell'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle

seguenti: «nel mese di giugno e con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti»;

k) all'articolo 14, comma 1, le parole: «15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce»;

l) all'articolo 14 i commi 2 e 3 sono abrogati;

m) all'articolo 14 il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti di cui all'articolo 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonchè la busta contenente la scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, semprechè sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma 2.»;

n) all'articolo 14 il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo più elevato.»;

o) all'articolo 15, comma 2, primo periodo, le parole: «che ha erogato la retribuzione o pensione di riferimento di cui» sono sostituite dalla seguente: «indicato» e, nel secondo periodo, le parole: «31 marzo» e «30 aprile» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «5 maggio» e «15 maggio»;

p) all'articolo 15, comma 3, le parole: «Entro il mese di aprile, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia in duplice esemplare» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna al dichiarante copia»;

q) all'articolo 15, comma 5, le parole: «20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di luglio»;

r) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le parole: «commi da 1 a 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 5 e 6»;

s) all'articolo 16, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto

d'imposta nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'articolo 3. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.»;

t) all'articolo 16, comma 3, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «luglio»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5.»;

u) all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono abrogati.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a scopi di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonché per emanare ulteriori norme di attuazione dell'articolo 78, commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. I compensi di cui all'articolo 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 6.

(Disposizioni concernenti la riscossione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, primo comma, il numero 3), è sostituito dal seguente: «3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)»;

b) dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 92-bis. - *(Mancata o irregolare documentazione probatoria)*. - 1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei versamenti d'imposta, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92».

2. All'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 20 è sostituito dal seguente: «20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che,

ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio».

3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui afferiscono. La disposizione del comma 2 del predetto articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 dello stesso decreto n. 602 del 1973.

4. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993, entro il 31 gennaio 1994, senza applicazione di interessi.

5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.

6. Le disposizioni del comma 1, lettera *b*), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo e quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

DISEGNO DI LEGGE N. 1434

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VISCO ED ALTRI

Art. 1.

(Delega)

1. Il Governo della Repubblica, al fine di realizzare la riduzione dei carichi di lavoro degli uffici finanziari e dei centri di servizio del Ministero delle finanze e la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti nonchè di accelerare il trattamento delle dichiarazioni per ottenere le informazioni relative entro l'anno di presentazione delle dichiarazioni, è delegato ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per coordinare ed adeguare la normativa fiscale in vigore con quella stabilita dai successivi articoli.

Art. 2.

(Esenzioni)

1. I contribuenti lavoratori dipendenti o pensionati che possiedono redditi di fabbricati derivanti da una unità immobiliare adibita a dimora abituale sono esentati dall'obbligo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. I contribuenti di cui al comma 1 versano con un apposito attestato di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un importo determinato applicando alla rendita catastale del fabbricato l'aliquota marginale applicata all'ultimo scaglione del reddito di lavoro dipendente o di pensione che dovrà essere comunicata sul modello 201 o modello 101 dall'ente erogante o dal datore di lavoro, al netto degli eventuali acconti di imposta versati l'anno precedente.

3. Entro il mese di novembre il contribuente con le medesime modalità versa un acconto pari al 95 per cento dell'imposta determinata al comma 2.

4. Il controllo dell'imposta versata è effettuato dall'Amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione del sostituto di imposta che riporta il reddito di lavoro dipendente o di pensione e le ritenute operate.

5. I contribuenti di cui al comma 1, possono optare per la presentazione della dichiarazione tramite il proprio datore di lavoro o ente erogante in presenza di oneri deducibili.

6. Nel caso vengano percepite più pensioni o redditi di lavoro dipendente il contribuente deve sommare i redditi percepiti e applicare alla rendita catastale l'aliquota marginale relativa al reddito complessivo, rilevabile da apposita tabella inserita nelle istruzioni della dichiarazione ed esposta negli uffici finanziari.

Art. 3.

(Presentazione della dichiarazione tramite sostituto)

1. I contribuenti lavoratori dipendenti o pensionati possono presentare entro il mese di febbraio al proprio datore di lavoro o ente erogante con modello approvato con decreto del Ministro delle finanze l'indicazione degli oneri deducibili e l'indicazione della rendita catastale delle unità immobiliari possedute.

2. In presenza di altri redditi la disposizione di cui al comma 1 non si applica.

3. Il modello, in doppia copia, è sottoscritto dal lavoratore dipendente e controfirmato dal datore di lavoro, che trattiene per sé una copia.

4. Gli oneri deducibili per tipologia, interessi passivi, spese mediche, assicurazioni sulla vita, oneri previdenziali obbligatori e altro, e l'importo del reddito dei fabbricati sono riportati sul certificato del sostituto d'imposta (modello 101) consegnato dal sostituto d'imposta al proprio dipendente.

5. I lavoratori dipendenti, entro un mese dalla consegna del modello 101, e comunque prima della data di scadenza prevista per la dichiarazione dei redditi, devono controllare l'esatta indicazione sul modello 101 degli importi relativi agli oneri deducibili e al reddito dei fabbricati. Il datore di lavoro è tenuto, nel caso in cui vengano riscontrati errori, a rilasciare un nuovo modello con indicazioni esatte. Scaduto il termine sopra indicato senza alcuna osservazione da parte del lavoratore dipendente cessa qualsiasi responsabilità del datore di lavoro in merito agli adempimenti previsti dal presente articolo.

6. Il sostituto di imposta utilizza i dati riportati sul modello di cui al comma 1 per determinare l'imposta dovuta dal dipendente o dal pensionato; la determinazione avviene, con la retribuzione del mese di maggio, avvalendosi, in caso di incapienza, delle imposta da riversare nei mesi successivi.

7. Nel caso in cui il lavoratore dipendente inizi l'attività presso il sostituto d'imposta in corso d'anno, deve presentare la dichiarazione di cui al comma 1 con riferimento al periodo di durata del rapporto di lavoro nonché la certificazione dei compensi percepiti nello stesso anno, presso altri datori di lavoro, nonché degli acconti versati.

8. Il sostituto d'imposta sulla base dei dati annuali relativi alla liquidazione effettuata nel mese di maggio, determina l'acconto di imposta per l'anno in corso da liquidare nella medesima retribuzione o pensione del mese di maggio e nella retribuzione o pensione del mese di novembre. Qualora il lavoratore dipendente o pensionato prevede di versare una minore imposta rispetto all'anno precedente presenta al sostituto di imposta entro il mese di febbraio o entro il mese di settembre, una apposita comunicazione sottoscritta con l'indicazione dell'acconto da versare.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i sostituti di imposta con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta.

10. I sostituti di imposta con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta possono

espletare i propri adempimenti fiscali e quelli di cui ai propri dipendenti avvalendosi delle disposizioni di cui ai commi precedenti ovvero attraverso i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

11. I sostituti di imposta presentano ai propri uffici competenti per territorio le dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati su supporto magnetico secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze.

12. La documentazione relativa agli oneri deducibili, alle attestazioni relative alle detrazioni ed ai versamenti effettuati deve essere conservata dal contribuente e presentata su richiesta degli uffici finanziari fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione.

Art. 4.

(Altri centri di assistenza)

1. Gli studi professionali che esercitano attività di consulenza tributaria, le associazioni tra imprenditori, le associazioni tra professionisti e le associazioni che non hanno costituito CAAF che gestiscono almeno duecento contribuenti iscritti o associati, devono adempiere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti dei propri assistiti o associati secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 presentano ai propri uffici competenti per territorio le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che gestiscono e dei propri soci e assistiti su supporto magnetico secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze.

3. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 devono sommare gli importi da versare relativi alle dichiarazioni registrate su supporto magnetico ed effettuare un versamento cumulativo ad una

delle aziende di credito delegate alla riscossione site nella provincia in cui ha sede l'ufficio competente del versante. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative per il versamento e per il rilascio e inoltro della quietanza nonché per la comunicazione all'Amministrazione finanziaria degli estremi e degli importi dei singoli contribuenti.

4. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 devono farsi rilasciare dal contribuente per il quale effettuano il servizio, un'apposita delega avente per oggetto la presentazione della dichiarazione su supporto magnetico e l'effettuazione del versamento relativo, sottoscritta dal contribuente medesimo e controfirmata dall'organismo o studio professionale che trattiene per sé una copia. La delega, che deve essere rilasciata prima della presentazione della dichiarazione ed ha valore fino a revoca scritta, e la relativa copia devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

5. Entro i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione, gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 devono rilasciare al contribuente una copia identica della dichiarazione registrata su supporto magnetico. La dichiarazione va sottoscritta dal contribuente e controfirmata dal rappresentante o dal titolare dello studio professionale. La dichiarazione va conservata dal contribuente fino alla scadenza dei termini previsti dal comma 4 e presentata a richiesta degli organi di controllo.

6. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 sono responsabili esclusivamente per errori nella registrazione dei dati e per omessa effettuazione del servizio per cui sono stati delegati dal contribuente, e vengono ai medesimi applicate le relative sanzioni.

7. Gli organismi e gli studi professionali di cui al presente articolo devono presentare agli uffici competenti delle imposte dirette una comunicazione, che ha valore fino a revoca, con la quale dichiarano di trovarsi nelle condizioni previste dal com-

ma 1, entro la fine dell'anno precedente a quello di scadenza delle dichiarazioni. L'ufficio controfirma una copia della comunicazione, che ha valore di ricevuta.

8. Gli organismi e gli studi professionali di cui al presente articolo possono presentare i supporti magnetici all'ufficio competente entro quindici giorni successivi alla data di scadenza delle dichiarazioni anche attraverso proprie associazioni territoriali e strutture centrali di riferimento.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo relative ai versamenti si applicano anche ai CAAF di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Struttura della dichiarazione)

1. La dichiarazione dei redditi da presentare dalla persone fisiche, approvata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, deve essere strutturata in sezioni separate di non più di una pagina ciascuna, come segue:

a) *sezione I* - dichiarazione base che deve contenere:

1) il codice fiscale, gli estremi anagrafici e il domicilio fiscale;

2) i diversi redditi e le ritenute subite;

3) gli oneri deducibili sommati per categoria;

4) le detrazioni d'imposta;

5) l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sul reddito da versare o da chiedere a rimborso;

b) *sezione II* - integrazioni della sezione I per i redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e le indicazioni per ciascun tipo di reddito dei principali componenti positivi e negativi e delle ritenute subite;

c) *sezione III* - dichiarazione dei terreni e dei fabbricati che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e gli

elementi identificativi dei terreni e delle unità immobiliari e le relative rendite e canoni di locazione.

2. Il Ministro delle finanze, con il decreto di approvazione della dichiarazione dei redditi, può stabilire selettivamente, per alcune categorie di contribuenti o di reddito, la presentazione tramite appositi moduli di ulteriori notizie e informazioni.

3. Il Governo, dopo aver acquisito il consenso della Santa Sede e delle confessioni acattoliche interessate, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consentendo la ripartizione del gettito relativo attraverso un campione delle dichiarazioni i cui risultati sono estesi all'universo. In tal caso la dichiarazione è composta di un'ulteriore sezione IV che rappresenta la dichiarazione per la destinazione dell'8 per mille della predetta imposta, che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e lo spazio per apporre la firma per la destinazione.

4. La sezione IV è presentata annualmente da centomila contribuenti ai quali è stato preventivamente inviata precompilata la suddetta sezione secondo una procedura di sorteggio o di campionamento. I contribuenti devono far pervenire al centro di servizio competente la sezione entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione.

5. Il Ministro delle finanze entro tre mesi dalla data di approvazione delle nuove norme con la Città del Vaticano nomina una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato presso il Ministero delle finanze e composta da otto membri rappresentanti delle categorie interessate alla destinazione dell'8 per mille, per il controllo e l'attuazione della presente disposizione.

Art. 6.

(Presentazione della dichiarazione)

1. La sezione III è presentata dai contribuenti solo in caso di variazione delle

informazioni e dei dati indicati in precedenza nella sezione medesima presentata e va allegata alla sezione I di cui all'articolo 5.

2. I contribuenti che non si sono avvalsi della facoltà di presentare la dichiarazione tramite il sostituto di imposta, o tramite i CAAF di categoria, o tramite i soggetti di cui all'articolo 4, presentano le sezioni I e II della dichiarazione ad una delle aziende di credito delegate alla riscossione dell'imposta, sita nella provincia in cui ha sede l'ufficio competente del contribuente.

3. L'azienda di credito rilascia quietanza in apposita sezione del modello, con l'indicazione della data di presentazione e dell'imposta incassata. Copia della dichiarazione con relativa quietanza è rilasciata al contribuente per ricevuta sia del versamento che della presentazione. In caso di dichiarazione con richiesta di rimborso la copia ha il valore di ricevuta della presentazione.

4. L'azienda di credito registra i dati delle dichiarazioni e dei versamenti su supporto magnetico ed invia, entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della presentazione delle dichiarazioni, i supporti magnetici all'Anagrafe tributaria. Le modalità di presentazione, ricezione delle dichiarazioni e registrazioni ed inoltre dei supporti magnetici sono stabilite mediante decreto del Ministro delle finanze.

5. Per ciascuna dichiarazione registrata è riconosciuta all'azienda di credito una commissione commisurata ai costi sostenuti per il servizio reso. Il Ministro delle finanze, sentita una commissione composta da sette membri, nominati nella misura di due ciascuno dal Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, dall'Associazione bancaria italiana, e presieduta da un sottosegretario di Stato del Ministero delle finanze, stabilisce con proprio decreto il compenso, da adeguare o conformare annualmente, da corrispondere alle aziende di credito per il servizio reso nonché gli importi delle penali da prevedere in caso di inosservanza dei termini previsti per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. I contribuenti di cui al comma 2 presentano la eventuale sezione III direttamente al centro di servizio competente.

Art. 7.

(Presentazione di altre informazioni e trasmissione per via telematica)

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la presentazione di supporti magnetici e le relative caratteristiche, nonché l'indicazione dei dati registrati, da inviare all'Anagrafe tributaria, riguardanti particolari soggetti e oneri deducibili.

2. Devono essere presentati comunque su supporto magnetico all'Anagrafe tributaria:

a) dagli istituti e aziende che erogano mutui fondiari e agrari l'elenco dei soggetti che hanno un mutuo in corso, con l'indicazione degli interessi; il supporto va presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo per le operazioni dell'anno precedente;

b) dalle compagnie di assicurazione l'elenco di soggetti con polizze il cui premio è deducibile ed il relativo importo; il supporto va presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo per le operazioni dell'anno precedente;

c) dagli istituti di previdenza l'elenco dei soggetti che hanno versato contributi previdenziali con l'indicazione delle basi imponibili e dei relativi contributi, il supporto va presentato entro il mese di settembre dell'anno successivo per le operazioni relative all'anno precedente;

d) i consumi e gli importi pagati per l'erogazione di energia elettrica, per utenze telefoniche, i consumi di gas da parte dei contribuenti che svolgono attività soggetta ad IVA.

3. I soggetti di cui al comma 2, possono associarsi e presentare attraverso organismi centrali di riferimento i supporti magnetici di cui al presente articolo.

4. Il Ministro delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge deve emanare un regolamento per consentire ai CAAF, ai soggetti di cui all'articolo 4, ai datori di lavoro con oltre mille dipendenti, alle aziende di credito, alle compagnie di assicurazione e agli istituti che erogano mutui fondiari e ad altri soggetti indicati dal Ministro delle finanze che possiedono informazioni utili per l'attività di controllo e di verifica dell'Amministrazione finanziaria, di trasmettere le informazioni per via telematica direttamente all'Anagrafe tributaria stabilendo le relative procedure di sicurezza e di ricezione.

Art. 8.

(Ulteriori semplificazioni)

1. Nella dichiarazione devono essere compensati tutti i saldi contabili discendenti dalle diverse imposte e dal contributo al Servizio sanitario nazionale.

2. Nell'attestato di pagamento deve essere indicato un unico importo determinato sommando l'importo di cui al comma 1 e gli acconti dovuti per l'anno d'imposta in corso.

3. I redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata non devono essere riportati in dichiarazione. I dati devono essere dichiarati dal sostituto d'imposta per ciascun dipendente. L'Anagrafe tributaria sulla base dei dati pervenuti effettua eventuali liquidazioni di conguaglio.

4. Gli oneri deducibili sono classificati nelle tipologie seguenti:

a) oneri deducibili dalla base imponibile;

b) oneri deducibili come detrazione d'imposta.

5. Gli oneri di cui alla lettera b) del comma 4 diversi dagli interessi passivi ipotecari e dalle spese mediche sono deducibili fino al limite di lire due milioni e mezzo.

6. Le detrazioni di imposta di cui alla lettera b) del comma 4 anche nel caso di redditi con una aliquota inferiore, sono stabilite nella misura fissa del 27 per cento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

(Fasi di lavoro dell'Anagrafe tributaria)

1. L'Anagrafe tributaria, tramite i dati delle dichiarazioni ricevuti dalle aziende di credito e dai CAAF e dai soggetti di cui all'articolo 4 e dai centri di servizio e i dati di cui all'articolo 7, effettua entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, le elaborazioni di incrocio automatico e segnala,

6. L'Anagrafe tributaria, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, effettua le elaborazioni statistiche sulla base dei dati ricevuti e ne trasmette copia alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, alle Commissioni bilancio, tesoro, e programmazione e finanze della Camera dei deputati, e alla Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica. L'Anagrafe tributaria è tenuta altresì, dietro rimborso dei costi sostenuti, a fornire dati statistici su supporto magnetico alle

duali con volume d'affari fino a 360 milioni di lire diviene uno strumento unico per adempiere in unica soluzione agli obblighi fiscali, previdenziali, sanitari e assicurativi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nomina una commissione presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da dieci membri rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, ed esperti di procedure fiscali e amministrative con l'obiettivo di predisporre un decreto legislativo per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, da emanarsi entro sei mesi.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 si informa ai seguenti criteri direttivi:

a) le imprese senza dipendenti adempiono ai propri obblighi fiscali e parafiscali con unico versamento complessivo effettuato ogni mese il cui importo è determinato suddividendo per dodici il complessivo delle imposte, contributi, oneri assistenziali, assicurazioni obbligatorie e imposte locali pagate l'anno precedente;

b) nell'attestato di pagamento devono essere indicati gli elementi identificativi del contribuente, le basi imponibili, le aliquote e l'importo per le diverse voci di imposta o contributo e l'importo totale versato;

c) le imprese che impiegano lavoratori dipendenti determinano il versamento mensile sommando all'importo di cui alla lettera b) gli oneri previdenziali e le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni. Nell'attestato di pagamento è riportato anche la base imponibile delle retribuzioni;

d) il versamento perviene tramite il sistema bancario alla tesoreria dello Stato che provvede ad articolare gli importi per competenza tra gli organismi interessati,

Ministero delle finanze, INPS, INAIL, Sanità ed enti locali;

e) nella dichiarazione annuale sono riepilogate tutte le basi imponibili e determinate le diverse imposte e contributi e portati in detrazione gli acconti versati e congiuntamente effettuati i versamenti di conguaglio;

f) gli enti istituzionalmente competenti nel settore di cui al comma 1 accedono tramite collegamento telematico ai dati delle dichiarazioni.

4. In prospettiva deve essere prevista la omogeneità delle basi imponibili fiscali e parafiscali per consentire l'applicazione, alla base imponibile unica del reddito di impresa e alla base imponibile fiscale, di due aliquote determinate in relazione al settore di attività, alla fascia di reddito, al luogo di residenza, che tengono conto della pressione complessiva fiscale e parafiscale.

5. Gli enti istituzionalmente competenti nel settore di cui al comma 1 devono essere riorganizzati e le funzioni omogenee sottoindicate devono essere svolte da unici organismi responsabili:

a) funzione di cassa;

b) funzione di controllo formale dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati;

c) funzione ispettiva;

d) funzione di accertamento;

e) funzione statistica;

f) funzione di analisi e di studio.

6. La commissione di cui al comma 2 deve altresì prevedere la possibilità di attivare le presenti disposizioni anche in via sperimentale e di estendere anche ad altre imposte centrali e locali e altri contributi le disposizioni del presente articolo al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti.

